

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

GABRIELE SALDO
LUIGI MORGILLO
GINO GARIBALDI
FRANCO ORSI
MATTEO ROSSO

**Avente ad oggetto: “NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL
CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE”**

Relazione

La presente proposta di legge è finalizzata ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli provenienti dalle imprese agricole operanti nel territorio ligure.

Appare, infatti, opportuna l'introduzione di specifiche norme di legislazione regionale atte a fronteggiare l'invasione del mercato agroalimentare da parte di prodotti provenienti da Paesi stranieri, che spesso sono carenti degli standards qualitativi riconosciuti e propri non solo del patrimonio enogastronomico italiano ma anche a livello europeo (basti pensare a titolo d'esempio alla Cina), e che mettono anche a dura prova una parte importante del tessuto socio-economico delle singole realtà territoriali, che necessitano invece di essere supportate per sviluppare competitività ed incrementare la propria produttività.

La presente proposta di legge, dunque, si propone la finalità di sostenere il consumo dei prodotti agricoli locali, attraverso l'adozione di adeguate misure volte anche a favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori.

La migliore offerta di tali prodotti, nell'ambito della rete commerciale e della ristorazione della Liguria, in applicazione della presente proposta normativa, potrà altresì rappresentare un elemento di riequilibrio del mercato a vantaggio del consumatore, in particolare in ordine alla origine e agli standards qualitativi dei prodotti agricoli.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione, la salvaguardia e l'incremento delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti, anche al fine di preservare le tradizioni alimentari regionali.

Art. 2 (Interventi)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione disciplina interventi per:
 - a. favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;
 - b. sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale;
 - c. incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica e privata di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
 - d. garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo;
 - e. favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.
2. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze. A tal fine la Regione provvede ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti attuativi che si renderanno necessari.

Art. 3 (Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)

1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20% del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche.
2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, realizzando spazi di commercializzazione dei prodotti agroalimentari e florovivaistici, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, i Comuni potranno, con i contributi e le agevolazioni all'uopo predisposte dalla Regione, realizzare spacci aziendali per favorire la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli locali.

Art. 4 (Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 40%, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma.
3. L'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

Art. 5 (Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale)

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico aventi sede legale nel territorio regionale che si approvvigionano, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, per almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli, anche trasformati, di origine regionale, viene assegnato un apposito contrassegno con lo stemma della Regione al fine di pubblicizzarne idoneamente l'attività.
2. Le imprese di cui al precedente comma, che soddisfano i requisiti ivi previsti, saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Liguria. La Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplinerà con proprio regolamento l'utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi.
3. Affinché le imprese di cui al precedente comma possano beneficiare delle iniziative regionali previste dal presente articolo, l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente deve essere documentato mediante le fatture di acquisto, che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, quantità e qualità dei prodotti acquistati.

Art. 6 (Incentivi alla distribuzione per favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale)

1. In caso di nuova costruzione, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di grandi strutture di vendita o di centri commerciali, di cui all'articolo 4 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli e agroalimentari, gli oneri di costruzione sono ridotti nella misura del 30% qualora i richiedenti si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale in misura non inferiore, in termini di valore, al 30% della produzione agricola ed agroalimentare complessivamente acquistata su base annua.

2. La violazione di tale obbligo comporta, a carico dei beneficiari della riduzione, il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale.

Art. 7 (Attività di controllo)

1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio regionale.